

Prot. n. 6143

del 17/09/2021

Il Presidente

Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, recante riforma delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.212, regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM;

Visto l'art. 1, comma 102 e 103, della legge 24 dicembre 2012, n. 2228, relativi alle equipollenze dei diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM, rispettivamente, alla laurea e alla laurea magistrale rilasciata dalle Università;

Visto l'art. 1, commi 252-266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla disciplina del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali per la copertura dei costi di servizi didattici, scientifici e amministrativi e dei casi di esonero totale e parziale del contributo onnicomprensivo in relazione al possesso dei requisiti di merito indicati nella norma stessa;

Visto l'art. 1 comma 283 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 in particolare l'art. 236 comma 3 terzo e quarto periodo;

Visto il D.M. 295 del 14 luglio 2020;

Visto l'art. 1, comma 518 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021);

Preso atto del Decreto attuativo n. 1016 del 4 agosto 2021 dell'art 1 comma 518 legge 178 del 2020, "Estensione dell'esonero totale e parziale del contributo onnicomprensivo annuale a decorrere dall'a.a. 2021/2022";

Visto il Regolamento dei Contributi degli studenti Anno accademico 2021/2022, approvato con delibera del C.A. n 7 del 11.03.2021 e delibera del C.d.A. n. 39 del 31/03/2021;

Preso atto della delibera n. 6 del Consiglio Accademico nella seduta del 16 settembre 2021, con la quale propone l'adeguamento del proprio Regolamento dei Contributi degli studenti Anno accademico 2021/2022, limitatamente all'art. 3.3 Corsi Accademici di I e II livello come previsto dal D.M. n. 1016 del 04/08/2021 in attuazione dell'art. 1, comma 518, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e dall'art. 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le istituzioni AFAM statali, provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, a decorrere dall'a.a. 2021/2022.

Ritenuto di dover adeguare il proprio Regolamento dei Contributi degli studenti anno accademico 21/2022, limitatamente all' art. 3.3 Corsi Accademici di I e II livello ai sensi del su citato Decreto attuativo;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di avviare le iscrizioni all'a.a. 2021/2022;

Dispone

l'art. 3.3 del Regolamento dei Contributi degli studenti anno accademico 2021/2022, approvato con delibera del Consiglio accademico n 7 del 11.03.2021 e delibera del Consiglio di amministrazione n. 39 del 31/03/2021 limitatamente è così sostituito:

3.3 Corsi Accademici di I e II livello

Ai sensi del D.M. n. 1016 del 04/08/2021 in attuazione dell'art. 1, comma 518, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e dall'art. 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le istituzioni AFAM statali, provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, a decorrere dall'a.a. 2021/2022:

a) **all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti** che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 e 9 del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n.

89, sia non superiore a **22.000 euro**, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, commi 255 e 256, della legge n. 232/2016;

b) **ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti** che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lett. a), **superiore a 22.000 euro e non superiore a 30.000 euro**, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma 257, della legge n. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della l. n. 232/2016, nel seguente modo:

ISEE (X)	% riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
22.000<X≤24.000	80%
24.000<X≤26.000	50%
26.000<X≤28.000	25%
28.000<X≤30.000	10%

Sono **esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale** gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- appartengono a un nucleo familiare il cui **ISEE è uguale o inferiore ad € 22.000,00**;
- sono iscritti al Conservatorio da un **numero di anni accademici inferiore o uguale** alla durata normale del corso di studio **augmentata di uno**;
- nel caso di **iscrizione al secondo anno** abbiano conseguito, **entro la data del 10 agosto** del primo anno, **almeno 10 crediti** formativi universitari; nel caso di **iscrizioni ad anni accademici successivi al secondo** abbiano conseguito, **nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione** almeno **25 crediti formativi**.

Ai sensi dell'art. 1 comma c lett.ii del D.M. n. 1016 del 4/08/2021, possono essere esonerati totalmente o parzialmente, tenuto conto della carriera accademica individuale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo specifiche categorie di studenti, previa richiesta, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o del D.P.R. 445/2000, che si trovano in particolari situazioni economiche disagiate, relative all'anno in corso.

Calcolo contributo onnicomprensivo

Studenti iscritti al primo anno – immatricolazioni:

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera **a) ISEE**

Fasce di reddito secondo i parametri ISEE	Contributo Corsi Accademici di I e II livello
da 0,00 a 22.000,00	€ 0.00
da 22.000,01 a 24.000,00	1,4% della quota di ISEE eccedente i 22.000
da 24.000,01 a 26.000,00	3,5% della quota di ISEE eccedente i 22.000
da 26.000,01 a 28.000,00	5,2% della quota di ISEE eccedente i 22.000
da 28.000,01 a 30.000,00	6,3% della quota di ISEE eccedente i 22.000
da 30.000,01 a 40.000,00	€1.200,00
da 40.000,01 a 50.000,00	€ 1.300,00
oltre 50.001,00	€1.500,00

Studenti iscritti ad anni successivi al primo:

Colonna 1		Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
Fasce ISEE requisito a)		con requisiti: - b) fino al 1° anno fuori corso -c) crediti	senza requisito b) dal 2° anno fuori corso e con requisito c) crediti	con requisito b) fino al 1° anno fuori corso e senza requisito c) crediti	senza requisiti: b) dal 2° anno fuori corso e c) senza crediti
0,00	22.000,00	0,00	€ 200,00	importo colonna 2 + € 400,00	importo colonna 3 + € 500,00
22.000,01	24.000,00	1,4% della quota di ISEE eccedente i 22.000	€ 200+ 50% dell'importo della colonna 2	importo colonna 2 + € 400,00	importo colonna 3 + € 500,00
24.000,01	26.000,00	3,5% della quota di ISEE eccedente i 22.000	€ 200+ 50% dell'importo della colonna 2	importo colonna 2 + € 400,00	importo colonna 3 + € 500,00
26.000,01	28.000,00	5,2% della quota di ISEE eccedente i 22.000	€ 200+ 50% dell'importo della colonna 2	importo colonna 2 + € 400,00	importo colonna 3 + € 500,00
28.000,01	30.000,00	6,3% della quota di ISEE eccedente i 22.000	€ 200+ 50% dell'importo della colonna 2	importo colonna 2 + € 400,00	importo colonna 3 + € 500,00
30.000,01	40.000,00	€ 1.200			
40.000,01	50.000,00	€ 1.300			
da oltre 50000,01		€ 1.500			

Per gli studenti iscritti con regime parziale che si avvalgono dei benefici di cui al D.M. 28/09/2011 (Doppia iscrizione Conservatorio /Università) di cui all'art. 17 il requisito c) è ridotto come segue: nel caso di iscrizione al secondo anno abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 5 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizioni ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno 13 crediti formativi. Per gli studenti iscritti al Double Degree (Istituto Pontificio Musica Sacra) si applica un abbattimento del 40% su quanto dovuto in base al modello ISEE (in assenza di requisito c).

Il presente disposto sarà soggetto a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Il Presidente
(prof. Saverio Russo)